



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000300 del 13/11/2018

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, il quale stabilisce che i commissari componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui



all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, ai fini del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, stabilisce che la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 342, disciplinante il funzionamento e l'organizzazione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 gennaio 2018, n. 1, concernente la definizione delle tariffe per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS, determinate sulla base del costo effettivo del servizio;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 gennaio 2018, n. 2, concernente la definizione dei costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale provvede a svolgere le attività riconducibili alle seguenti macro aree:

a) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): istruttoria tecnica dei progetti assoggettati alle procedure di VIA e di Verifica di Assoggettabilità alla VIA di competenza statale, ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) Valutazione Ambientale Strategica (VAS): istruttoria tecnica dei piani/programmi assoggettati alle procedure di VAS di competenza statale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, adottato con decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

CONSIDERATO che il mandato dell'attuale Commissione, istituita con decreto ministeriale n. GAB/DEC/2011/112 del 19 luglio 2011, è giunto a scadenza il 19 luglio



2014 e la Commissione opera in regime di *prorogatio* ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 104 del 2017;

RILEVATO che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 maggio 2015, n. 81, sono stati individuati i "profili di competenza ed esperienza" dei quaranta componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché i criteri per la ripartizione e che, con avviso pubblico del 9 maggio 2015, prot. n. 9150, è stata richiesta la disponibilità alla nomina, a cui hanno risposto positivamente 598 persone;

CONSIDERATO, altresì, che, con riferimento ai decreti di nomina dei soggetti scelti, la Corte dei conti ha formulato rilievi in ordine alla procedura di scelta, alle modalità di valutazione dei requisiti di conoscenza della lingua inglese e di rispetto del principio dell'equilibrio di genere e che, all'esito delle argomentazioni offerte in riscontro, non ritenute esaustive e convincenti, il Consigliere delegato ha deferito al Collegio la questione relativa al visto e registrazione degli atti di nomina dei prescelti;

PRESO ATTO che la Sezione Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione del 3 agosto 2016, n. SCCLEG/09/2016/PREV, ha ricusato il visto e la registrazione degli atti di nomina della Commissione, stante il mancato rispetto dei criteri e dei parametri di valutazione previsti dal decreto ministeriale n. 81 del 2015;

RILEVATO che, con successivo avviso pubblico del 30 settembre 2016, n. 10458, è stato emesso altro avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina a componente della predetta Commissione e che esso è stato successivamente revocato con atto del 4 ottobre 2017, n. 12605, poiché, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2017, la procedura di nomina della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata modificata;

PRESO ATTO che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro-tempore*, con decreto ministeriale 16 febbraio 2018, n. 45, ha conseguentemente proceduto alla nomina diretta dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica VIA e VAS nonché, con decreto ministeriale 22 febbraio 2018, n. 49, alla nomina del presidente, dei coordinatori e dei componenti delle Sottocommissioni e che su tali provvedimenti la Corte dei conti ha espresso osservazioni e chiesto chiarimenti in ordine alla procedura seguita, soprattutto in ordine al fatto che, come dedotto dal Ministero, "il Ministro ha ritenuto di procedere senza avvalersi di alcuna procedura di selezione pubblica, individuando direttamente quaranta nominativi di persone che risultassero in possesso dei necessari requisiti", deferendo nuovamente la questione relativa al visto e registrazione alla Sezione Centrale di Controllo di legittimità;

PRESO ATTO che, alla luce dei rilievi formulati, l'Amministrazione, con nota del 16 giugno 2018, n. 8020/AGP, ha provveduto al ritiro degli atti e, successivamente, con decreto ministeriale 18 settembre 2018, n. 274, all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, n. 45, e del decreto ministeriale 22 febbraio 2018, n. 49, con conseguente automatica caducazione degli atti conseguenziali;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di procedere con urgenza alla nomina di una nuova Commissione;

RITENUTO che appare necessario, di conseguenza, definire quali siano i necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, unitamente ai criteri sulla base dei quali l'Autorità



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Art. 1

1. Il presente decreto definisce i profili di competenza ed esperienza e i criteri di massima per l'individuazione dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominata "Commissione".

Art. 2

1. Ai fini della nomina a componenti della Commissione, fermo restando quando disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è necessario il possesso, alla data della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti generali:

- la data della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) possesso dei diritti civili e politici;
 - c) assenza di conflitti di interesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: il richiedente deve, in particolare, dichiarare di non aver intrattenuto, nei due anni precedenti alla nomina, né di intrattenere al momento della manifestazione di interesse, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche svolti a titolo gratuito, con soggetti giuridici destinatari di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS ovvero con enti che, a qualsiasi titolo, esercitino su detti soggetti attività di direzione, vigilanza o controllo. Il richiedente si impegna, altresì, nel presentare la manifestazione di interesse, a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'eventuale incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche a titolo gratuito, con i soggetti e gli enti sopra indicati;
 - d) assenza di cause ostative: non possono presentare la manifestazione di interesse coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'ambiente, il sentimento per gli animali e la salute pubblica, nonché coloro che non siano di condotta incensurabile, così come disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
 - e) titolo di studio: diploma di laurea (DL), di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle classi di laurea magistrale, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successivo decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle materie di cui alle aree professionali indicate all'articolo 3 del presente decreto;
 - f) requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: è richiesta, all'atto della manifestazione d'interesse, una documentata esperienza professionale, non inferiore al quinquennio, nelle aree di attività di cui al successivo articolo 3.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al Piano Nazionale Anticorruzione e al Piano triennale di



prevenzione della corruzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non possono presentare la manifestazione di interesse coloro che abbiano fatto parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per un periodo complessivo di otto anni, comprensivo dell'eventuale periodo di *prorogatio*.

3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, in fase di prima applicazione del presente decreto, non possono presentare la manifestazione di interesse coloro che abbiano fatto parte della medesima Commissione nominata con decreto ministeriale 19 luglio 2011, n. 112.

Art. 3

(Criteri di professionalità)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere nominati componenti della Commissione, nei limiti indicati dal comma 2 del presente articolo, coloro che dimostrano di avere un'esperienza professionale non inferiore a cinque anni nelle seguenti aree di attività:

a) Area ambientale:

- 1) esperti in tutela ambientale, della biodiversità, del suolo e del sottosuolo con esperienza nell'analisi delle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistema) ovvero nell'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e del sottosuolo per la valutazione degli effetti e delle incidenze delle opere sugli equilibri ecologici e sulla conservazione della biodiversità, nonché per l'individuazione delle necessarie misure di mitigazione e compensazione degli impatti e delle incidenze ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere;
- 2) esperti con una qualificazione specialistica nell'inquinamento e nel risanamento delle diverse matrici ambientali in relazione agli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti dalle pertinenti normative di settore a livello comunitario e nazionale;
- 3) esperti, secondo un approccio sistemico ed integrato, in analisi e valutazione degli effetti e delle incidenze sull'ambiente naturale e antropico, anche in termini cumulati e sinergici, determinati dalle emissioni associate ad impianti industriali e alle infrastrutture civili lineari/puntuali.

b) Area economiche:

- 1) esperti in materia di pianificazione e programmazione in grado di analizzare e valutare i rapporti di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione settoriale e territoriale, anche di natura ambientale, previsti ai vari livelli comunitario, nazionale e locale, nei quali è inquadrabile il progetto stesso o aventi attinenza con esso, in relazione agli effetti ambientali attesi;
- 2) esperti in analisi economica sistematica e approccio sistemico economico in grado di valutare gli effetti, anche economici, sulla comunità territoriale in cui insiste l'opera sottoposta a valutazione.

c) Area giuridica:

- 1) esperti scelti tra magistrati e avvocati, anche dello Stato, che abbiano maturato esperienze in grado di assicurare ai pareri espressi dalla Commissione il rispetto dei canoni di legalità e di legittimità formale e sostanziale;
- 2) esperti scelti tra professori ordinari in materie giuridiche, nonché tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con competenza nel diritto dell'ambiente, nel diritto amministrativo, nel diritto pubblico anche comparato, nel diritto dell'Unione Europea e nel diritto internazionale.

d) Area salute pubblica:



- 1) esperti con qualificazione specialistica e un approccio sistemico, integrato e interdisciplinare nell'analisi e nella valutazione degli impatti di progetti civili e industriali sulla salute umana;
- 2) esperti nella valutazione degli effetti e delle incidenze ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio di impianti industriali inclusi nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresi gli impianti operanti in ambito costiero e marino;
- 3) esperti in infrastrutture civili, lineari o puntuali con esperienza nella valutazione degli effetti e delle incidenze ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture civili incluse nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Fermo restando il limite complessivo di quaranta componenti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione si compone di venticinque esperti di area ambientale, quattro esperti di area economica, otto esperti di area giuridica, tre esperti di area salute pubblica.

3. Qualora, per cause oggettive o per ritenuta carenza di requisiti, non si raggiunga il numero indicato di soggetti esperti di una specifica area si potrà procedere al completamento della Commissione mediante nomina di componenti esperti in altra area.

Art. 4

(Comitato istruttorio)

1. Al fine di esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e di evidenziare le peculiari professionalità possedute dai soggetti che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato istruttorio, di seguito denominato "Comitato", composto da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di segretario.
2. Il Comitato provvederà, senza esprimere alcuna valutazione di merito, ad esaminare le competenze professionali dei soggetti partecipanti, così come desumibili dai curricula presentati, potendo richiedere agli interessati, ove ritenuto opportuno e senza formalità alcuna, delucidazioni e chiarimenti in merito.
3. Il Comitato, al termine delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, elaborerà, per ognuna delle aree di attività individuate nell'articolo 3, un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla nomina, annotando, in maniera sintetica, le esperienze e le capacità professionali ritenute meritevoli di essere evidenziate.
4. L'elenco di cui al comma 3 è trasmesso dal Presidente del Comitato al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, al fine dell'adozione delle determinazioni di competenza.
5. I componenti del Comitato svolgono l'attività a titolo gratuito e senza diritto a indennità aggiuntive o rimborso delle spese.
6. La Direzione degli affari generali e del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente, assicura il supporto tecnico al Comitato.

Art. 5

(Criteri di composizione della Commissione)

1. Fermo restando la necessità della corrispondenza della specifica professionalità di ognuno degli istanti con uno dei profili di cui all'articolo 3, il Ministro, in fase di nomina dei componenti della Commissione, sulla base delle istruttorie svolte dal Comitato di cui all'articolo 4, attribuisce rilevanza ai seguenti elementi di particolare e specifico apprezzamento e di pari rilevanza:



- a) aver elaborato o realizzato progetti di risanamento ambientale o disciplinari di gara afferenti opere di bonifica o, comunque, di intervento in materia ambientale;
 - b) aver pubblicato studi, ricerche, saggi su riviste scientifiche accreditate in classe A da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nelle aree di attività di cui all'articolo 3;
 - c) essere o essere stato titolare, all'atto della manifestazione di interesse, di almeno un insegnamento semestrale universitario nell'ultimo biennio nelle aree di attività di cui all'articolo 3;
 - d) aver ricoperto incarichi apicali in strutture scientifiche di ricerca o universitarie, ovvero essere stato Presidente o Coordinatore di Commissioni scientifiche o gruppi di lavoro in materia ambientale operanti a livello nazionale o sovranazionale;
 - e) aver conseguito l'abilitazione professionale da almeno dieci anni.
2. In fase di individuazione dei componenti della Commissione deve essere garantito, in ogni caso, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Art. 6

(Modifiche al decreto ministeriale n. 342 del 2017)

1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, è sostituito dal seguente: «18. (Inconferibilità).
1. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di Commissario o di membro del Comitato TI, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'ambiente, il sentimento per gli animali e la salute pubblica.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza, anche per i componenti nominati su indicazione del Ministero della salute, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Sergio Costa

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 349 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 125/2011
Roma, 15/11/2018

IL DIRETTORE
(Dott. Mario Sandroni)

